

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 6524 Anno 2018**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO**

**Relatore: MONDINI ANTONIO**

**Data pubblicazione: 16/03/2018**

**ORDINANZA**

sul ricorso 2648-2013 proposto da:

DI BLASIO ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR  
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'Avvocato TOMMASO MAGLIONE;

**- ricorrente -**

**contro**

EQUITALIA SUD SPA DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA,  
elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE  
22, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO,  
rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO  
SCIAUDONE;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

**- resistente con atto di costituzione -**

avverso la sentenza n. 142/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 18/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

## Fatti della causa

1. Antonio di Blasio impugnava la cartella esattoriale notificatagli il 15.12.2009, da Equitalia Polis spa per mancato pagamento di Irpef, Iva e Irap relative all'anno 2004, deducendo che il procedimento di notifica della cartella non appariva completo, che la cartella era da considerarsi nulla perché non preceduta dalla notifica di alcun avviso di accertamento, che l'avviso era invalido e che il credito impositivo era prescritto.
2. L'adita commissione tributaria provinciale di Caserta rigettava l'impugnazione.
3. La commissione tributaria regionale della Campania, decidendo sull'appello proposto dal contribuente, con sentenza n. 142/51/12, depositata il 18 maggio 2012, confermava la pronuncia di primo grado; la commissione osservava che la nullità della notifica della cartella, quand'anche fosse stato effettivamente accertato il difetto formale che, secondo il Di Blasio, ne sarebbe stata la causa, risultava sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso e che la notifica dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c., risultava, "dalla documentazione in atti", essersi perfezionata per compiuta giacenza a seguito "di invio della raccomandata n.763010469833, consegnata il 25.11.08"; la commissione riteneva infine che, stante la mancata impugnazione e la conseguente definitività dell'avviso, ogni questione relativa al merito delle pretese tributarie era da rigettare.
4. Di Blasio ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, sulla base di due motivi illustrati con memoria.
5. Equitalia Sud si è difesa con controricorso.
6. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

## Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, Di Blasio deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 602/73, 60 del d.P.R. 600/73, 137, 156, 160 c.p.c., nonché omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla notifica della cartella di pagamento, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5, c.p.c., lamentando che la commissione tributaria regionale, da un lato, aveva ritenuto applicabili gli articoli del codice di rito sulla sanatoria della notifica degli atti processuali alla notifica di un atto

amministrativo, dall'altro lato, aveva omesso di motivare sia sul fatto in sé della notifica sia sulla dedotta ragione di nullità della notifica, consistente nell'aver, il messo notificatore, tralasciato di far firmare al consegnatario la copia della cartella.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. 600/73, 137 e ss., 140 c.p.c., 2967 c.c. nonché omessa motivazione sulla circostanza, controversa e decisiva per il giudizio, costituita dalla notifica dell'avviso di accertamento, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 e n.5, c.p.c.

2.1. Specifica il Di Blasio in proposito che l'unico documento agli atti relativo alla consegna della raccomandata richiesta ai sensi dell'art.140 c.p.c. ove la consegna dell'atto da notificare sia risultata impossibile, era una copia dell'estratto del sito internet di Poste Italiane, prodotta dalla Equitalia Sud in primo grado, e che tale estratto non poteva essere considerato idoneo a provare la circostanza in questione, che la commissione, nel ritenere raggiunta la prova del perfezionamento della notifica, aveva o commesso una violazione o falsa applicazione delle richiamate norme di legge laddove, con l'espressione "dalla documentazione agli atti" avesse inteso riferirsi a quell'estratto, oppure aveva omesso di precisare a quale altra documentazione agli atti avesse inteso riferirsi e quindi aveva omesso di dare conto di come era giunta alla suddetta conclusione.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato:

3.1. la commissione tributaria regionale della Campania ha, con puntuale motivazione, prestato ossequio alla legge e agli insegnamenti di questa Corte, la quale ha affermato che "la nullità della notifica della cartella esattoriale ... è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l'espresso richiamo, operato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito" (Cass. 384/2016; 1238/2014) e, più in generale, che "la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione" (Cass. 18480/2016).

4. Il secondo motivo di ricorso è fondato per la parte in cui la ricorrente vi lamenta il difetto di motivazione della sentenza:

4.1 nella motivazione non è specificato da quale "documentazione agli atti", che non sia l'estratto del sito internet di Poste Italiane, riprodotto a pagina 20 del ricorso ed inidoneo (Cass., sez. 6-5, n. 25285/2014) a dimostrare la ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, richiesta dalla parte finale dell'art. 140 c.p.c., sia stata tratta la conclusione che la raccomandata è stata ricevuta il 25.11.2008.

5. Il motivo deve pertanto essere accolto.

6. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, perché motivi sul ritenuto perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento.

7. La commissione dovrà decidere anche delle spese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.